



CORONAVIRUS

FAQ del 01/04/2020

CISL

SCUOLA



64. Una collaboratrice scolastica in malattia da più di un anno è rientrata in servizio a febbraio. Ha maturato ferie durante il periodo di malattia e non ne ha ancora usufruito. I giorni di ferie maturati e non fruiti nel 2018/2019 devono esserle assegnati d'ufficio entro il 30 aprile?

Le ferie sono un diritto irrinunciabile. L'Amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l'assegnazione d'ufficio delle stesse. I giorni di ferie relativi all'a.s. 2018/19, ai sensi dell'art. 87 comma 3 del D.L. 18/2020, devono necessariamente essere utilizzati nel caso in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile ed il collaboratore debba essere esentato dal servizio.

65. Nelle vacanze di Pasqua si sospende la Didattica a Distanza?

Sì. Nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti nella definizione del calendario scolastico, le lezioni sono sospese, anche nella versione a distanza.

66. Si può pensare a reti di scuole in verticale per condividere l'utilizzo di assistenti tecnici titolari in istituti di scuola secondaria di secondo grado con scuole del primo ciclo?

Per dotare le scuole del primo ciclo della figura dell'assistente tecnico di informatica è stata inserita apposita norma nel D.L. 18/2020. Per l'utilizzo di tale personale il ministero ha assegnato agli uffici regionali il compito di costituire specifiche scuole polo che coordineranno gli interventi per tutte le scuole facenti capo al polo. Altre forme di collaborazione tra scuole (come le collaborazioni plurime) presuppongono quanto meno delibere dei diversi organi collegiali la cui attività, nella situazione attuale, è molto complessa da realizzare tenuto conto del periodo di emergenza.

67. Un nostro docente è stato, a suo tempo, immesso in ruolo con riserva. Adesso il tribunale non ha confermato tale immissione in ruolo e quindi il contratto del docente deve diventare a tempo determinato con conclusione al 30 giugno. Da tempo, però, il Sidi non ci concede di farlo, avevamo cercato in tutti i modi di risolvere la questione mentre la scuola era ancora attiva senza riuscirci. Qualcuno di voi si trova nella stessa situazione? E se ha risolto, come?

La casistica è stata risolta dal M.I. con l'AVVISO pubblicato nell'Area SIDI il 21 febbraio che, per semplicità, riportiamo di seguito:

“Gestione CoopApp

Supplenze annuali e fino al termine - Rilascio aggiornamento per stipula contratti oltre 31/12 - 21 febbraio 2020.

Si comunica che le procedure di Cooperazione Applicativa sono state aggiornate per consentire, nelle fattispecie previste dalla normativa, la stipula di contratti annuali e fino al termine delle lezioni con decorrenza successiva al 31/12. Pertanto le scuole potranno ora provvedere tramite le funzioni SIDI anche alla stipula di tali contratti (N02, N11, N23).

Si informa inoltre che sono in corso gli adeguamenti delle procedure NoiPA volti all'accettazione dei contratti suddetti; pertanto, prima di trasmettere i contratti con decorrenza successiva al 31/12, occorre attendere la comunicazione di conclusione delle attività del MEF, che sarà resa disponibile tramite apposito avviso SIDI.”

Successivamente il M.I. è nuovamente intervenuto sulla questione con l'AVVISO del 27 febbraio, di seguito riportato:

“Facendo seguito all'avviso del 21 febbraio p.v. si comunica che è ora possibile procedere con la trasmissione dei contratti con decorrenza successiva al 31/12, in quanto sono stati ultimati anche gli aggiornamenti delle procedure NoiPA. Le scuole potranno quindi provvedere, nelle fattispecie previste dalla normativa, alla stipula dei contratti annuali e fino al termine delle lezioni con decorrenza successiva al 31/12 (N02, N11, N23) e alla trasmissione a NoiPA per il pagamento”.

68. Nel caso di alunni autonomi (non disabili, BES, DSA per cui può essere stata concordata con i genitori la presenza di terzi quali ausilio) è legittimo che terzi assistano alle videolezioni?

Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria in cui non è consentito allontanarsi dal proprio domicilio se non per specifiche esigenze (salute, lavoro, necessità), si ritiene che alle video lezioni erogate durante il periodo di sospensione della didattica non possano che assistere, oltre agli studenti, i componenti del nucleo familiare, che ben potrebbero, anche non assistendo, poi seguire e supportare il figlio nello studio e nell'approfondimento dei materiali forniti. In questo caso si ritiene, pertanto, che la situazione non comporti alcun problema.

69. Le videolezioni possono essere oggetto di audio/video registrazioni da parte di docenti/studenti/terzi?

Il Garante della Privacy è intervenuto sulla materia chiarendo che *“gli allievi possono registrare le lezioni quando la registrazione viene effettuata per fini personali, come ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro differente utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, è invece necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...), e ottenere il loro consenso esplicito. Tali aspetti, peraltro, possono formare oggetto di regolamentazione da parte dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia scolastica”*. Per quanto riguarda i “terzi” si veda la faq nr.68.

70. È consentito l'invio di file audio/video nell'ambito dell'interazione docente/singolo studente? (esempio: il docente assegna agli studenti esercizi di lettura in lingua straniera/commento di un testo o un'immagine)

La didattica, sebbene erogata a distanza e in modalità differenti da quelle ordinarie, costituisce attività istituzionale. Pertanto l'invio di materiale è non solo consentito, ma anche incentivato dal M.I. (nota 388 del 17/03/2020). A tal proposito si ricorda che è sempre utile che il Ds integri al meglio (formula più ampia possibile) il documento di informativa al trattamento dei dati fornito agli alunni ad inizio anno.

71. Può un minorenne avere un indirizzo email personale? In caso affermativo, lo può impiegare nello scambio autonomo di materiale con i docenti o per accedere a una piattaforma (sempre per ragioni didattiche)?

Se il minore ha un suo account di posta personale, lo stesso potrà essere utilizzato per l'inoltro del materiale didattico. Come già specificato nella Faq precedente (n. 70), si tratta di attività istituzionale e dal punto di vista della privacy è importante che il Ds, insieme al DPO, integri l'informativa per il trattamento dei dati rilasciata ad inizio anno, prevedendo, se non già incluso, anche tale tipo di dato personale.

